

(N. 116 e 116 bis-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 1953 (V. Stampato N. 77)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1953

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954.

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 del Ministero dei lavori pubblici prospetta una spesa complessiva di lire 154.040.014.012, di cui lire 21.097.394.000 di parte ordinaria, lire 132.941.842.992 di parte straordinaria, lire 237.070 di movimento di capitali (annuità dovuta alla Cassa depositi e prestiti e alla Cassa di risparmio di Firenze per le anticipa-

zioni fatte per la costruzione di edifici ministeriali e per la sistemazione edilizia dell'Università di Firenze.

La ripartizione di tale spesa nelle diverse voci (onde si esplica e si chiarisce la funzione del Ministero) trovasi esposta a pagina 10 del bilancio, con i cenni illustrativi che vi fanno seguito, e che brevemente riassumiamo, in migliaia di lire:

1° Spese generali e di funzionamento:

Parte ordinaria	15.521.934
Parte straordinaria	2.067.700

Sommano migliaia di lire	17.589.634
--------------------------	------------

2° Di ordinaria manutenzione delle opere esistenti	5.576.000
--	-----------

Sommano migliaia di lire	23.165.634
--------------------------	------------

3° Per provvedere con pagamenti non differiti, alle opere:

a) di cui all'articolo 2 del decreto-legge di bilancio:

In gestione dell'Amministrazione centrale:

Opere stradali	35.000
Opere marittime	4.800.000
Per mezzi effossori	600.000
Opere idrauliche	600.000
Edifici pubblici (edilizia)	40.000
Edifici di altri Enti	15.000

Da riportare migliaia di lire	6.090.000	23.165.634
-------------------------------	-----------	------------

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Riporto migliaia di lire</i>	6.090.000	23.165.634
Per pubblica calamità (alluvioni, piene, frane)	640.000	
Terremoti	750.000	
Per sussidi ai danneggiati dai terremoti dal 1908-1920	300.000	
Costruzioni di nuove strade ferroviarie	3.000.000	
 Sommano	 10.780.000	
 In gestione uffici tecnici amministrativi decentrati:		
Per pronto soccorso	750.000	
Per opere a carattere straordinario . .	26.206.100	
 Sommano	 26.956.100	
 Totale (per 32 miliardi art. 2 e per lire 5.736.100.000 leggi spec.)	 37.736.100	
 b) di cui all'articolo 3 del bilancio: Opere ed apprestamenti in dipendenza di eventi bellici:		
In gestione dell'Amministrazione centrale	2.755.000	
Id. in gestione presso uffici tecnici amministrativi decentrati	33.245.000	
 Sommano (art. 3 del bilancio)	 36.000.000	
 c) di concorsi e contributi ad aziende autonome ed enti vari per opere a pagamento non differito:		
All'A. N. A. S. per costruzione autostrada Genova-Savona	2.000.000	
Id. per sistemazione strade statali Italia meridionale e insulare	4.000.000	
 <i>Da riportare migliaia di lire</i>	 6.000.000	 73.736.100
		23.155.634

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Riporto migliaia di lire</i>	6.000.000	73.736.100	23.155.634
d) annualità di costruzione dell'acquedotto pugliese	12.000		
Opere nelle zone depresse dell'Italia centro-settentrionale	8.000.000		
Ente siciliano di elettricità	1.589.750		
<i>Sommano migliaia di lire</i>		15.601.750	
			89.337.850
4° Annualità per opere straordinarie in concessione e per sovvenzioni e contributi previsti da leggi organiche e speciali (Capitoli 213 ÷ 237) . . .			37.431.708.800
5° In dipendenza delle operazioni di finanziamento delle opere pubbliche straordinarie (Capitolo n. 238)			104.584.192
6° Autorizzazione di spese non ripartite (legge 18 dicembre 1952, numero 2522, relative alla costruzione di nuove chiese)			4.000.000
Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie L.		154.039.776.992	
Movimento di capitali (estinzione di debiti) L.		237.020	
Totale generale L.		154.045.014.012	

VARIAZIONI DI BILANCIO

Il preventivo di spesa per l'esercizio precedente 1952-1953 si chiudeva con lire 20.675.509.000 per la parte ordinaria; lire 131.913.842.992 di effettive straordinarie; totale effettive lire 152.588.950.645; e lire 237.020 per movimento di capitali; onde la differenza in meno, di spese effettive, di lire 1.450.826.347,

di cui lire 422.425.000 per la parte ordinaria e di lire 1.028.401.347 per quella straordinaria.

Le variazioni in più o in meno che portano al complessivo aumento di spesa previsto in lire 1.450.826.347 per il preventivo in esame rispetto a quello dell'esercizio precedente, sono chiaramente esposte a pagina 6, 7, 8 e 9 del bilancio e derivano dalle variazioni seguenti:

<i>a) Per la parte ordinaria:</i>			
nel debito vitalizio	L. +	99.000.000	
nelle spese di personale	—	257.275.000	
nelle spese per servizi	+	580.700.000	
Variazione parte ordinaria	L. +	422.425.000	
<i>b) Per la parte straordinaria: da variazioni nelle spese</i>			
di personale	L.	93.596.000	
nelle spese per i servizi		934.805.347	
Variazione parte straordinaria	+	1.028.401.347	
Tornano	L. +	1.450.826.347	

CENNI ILLUSTRATIVI DEL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge in esame è costituito di otto articoli.

Con l'articolo 1 si approva lo stato di previsione della spesa, in conformità dello stato di previsione annesso alla legge stessa.

Con l'articolo 2 si provvede allo stanziamento di 32 miliardi di lire con cui, in aggiunta a lire 5.736.100.000 già autorizzate da leggi speciali, si finanziano i lavori a carico dello Stato da eseguirsi con pagamenti non differiti, di carattere straordinario, concernenti le sistemazioni, le manutenzioni, le riparazioni e il completamento di opere pubbliche esistenti; il recupero, la sistemazione e la rinnovazione di mezzi effossori e le escavazioni marittime; le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità; la esecuzione di opere pubbliche straordinarie di competenza di enti locali dell'Italia meridionale e insulare in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589; e per gli oneri derivanti da concorsi e sussidi previsti da leggi organiche ivi citate, relativi ai terremoti dal 1908 al 1920 o in dipendenza dello stesso secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Con l'articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 36 miliardi per provvedere alle opere di ricostruzione o di riparazione di beni dello Stato o di beni di Enti pubblici, di cui al comma b) parte terza del riassunto spese di cui sopra.

Con l'articolo 4 è stabilito il limite d'impegno di lire 750 milioni per provvedimenti da adottarsi per i senza tetto (decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, articolo 16 e articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409) e per esecuzione di piani regolatori: 1° per contributi nel pagamento delle quote di ammortamento di mutui ipotecati consentiti a proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti dei propri fabbricati danneggiati da eventi bellici, per dare alloggio ai senza tetto in dipendenza di eventi bellici; per contributi in sessanta semestralità e da pagarsi direttamente a favore dei proprie-

tari che provvedono a quanto sopra con propri mezzi finanziari; per contributi annuali costanti per trenta anni da pagarsi ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici, oppure agli istituti mutuanti che all'uopo hanno provvisti i fondi necessari; 2° per la concessione ad enti vari e a cooperative edilizie del contributo sui mutui previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165; 3° per la concessione ad Istituti di case popolari e a Comuni del contributo per trentacinque anni dell'1 per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949 n. 408 (capitolo 230 parte).

Con l'articolo 5 si provvede: al punto 1°, allo stanziamento di un miliardo (capitolo 218 parte) per la prima annualità trentennale per sovvenzioni dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (11 dicembre 1933, n. 1775), da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1945, n. 457; al punto 2° allo stanziamento di lire 30 milioni per l'edilizia scolastica degli Enti locali, di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589) (capitolo 222, parte); al punto 3°, allo stanziamento di lire 30.000.000 per contributi (in base alla predetta legge n. 589) a favore di Enti locali, per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie (capitolo 227, parte); al 4° punto, allo stanziamento di lire un miliardo e 800 milioni, per annualità per opere straordinarie in concessione e per sovvenzioni e contributi previsti da leggi organiche e speciali, e precisamente per le seguenti prime annualità trentacinquennali:

	Capitolo	Lire
a) per opere stradali di Enti locali	214	150.000.000
b) per opere marittime	216	30.000.000
c) per opere di fornitura di energia elettrica ai Comuni	219	50.000.000
d) per opere di edilizia scolastica di Enti lo- cali	222	750.000.000
e) per acquedotti e opere igieniche di Enti locali	227	620.000.000
f) per opere ospedaliere di Enti locali	227	200.000.000

con l'avvertenza che metà delle somme di cui alle lettere a), c), d), e) si intendono rispettivamente riservate all'Italia meridionale e insulare; al punto 5°, allo stanziamento di lire 60.000.000 quale nuova prima annualità trentennale di concorso per l'attuazione di piani di ricostruzione di abitati danneggiati o distrutti da eventi bellici, in base alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Con l'articolo 6 si riconferma la disposizione relativa agli oneri dipendenti dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, per la revisione dei prezzi contrattuali, che restano a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio, e a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli della legge di bilancio, per le opere di carattere straordinario a pagamento immediato.

Con decreti del Ministro del tesoro (articolo 7) sarà ripartito fra le voci del bilancio su cui dovranno gravare le spese per i programmi da realizzare, il fondo globale di lire 4 miliardi iscritto al capitolo 239 per la concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese.

Con l'articolo 8 si approva il bilancio della Azienda nazionale autonoma delle strade statali per lo stesso esercizio finanziario 1953-54.

RESIDUI PASSIVI

Non è stato possibile avere i dati precisi sull'ammontare dei residui passivi al 30 giugno 1953; ma, da informazioni in proposito assunte presso il Ministero dei lavori pubblici, risulterebbe che essi superino la imponente cifra di 340 miliardi.

Possiamo dare invece la cifra esatta dei residui passivi al 30 giugno 1952, accertata in lire 293.310.476.060,81 ripartibile come sotto, in milioni di lire:

1) Spese generali:

a) Amministrazione centrale L.	3.304,-
b) Uffici decentrati	965,9
Sommano	4.269,9

2) Manutenzione opere pubbliche 3.164,-

3) Opere pubbliche:

a) a pagamento non differito .	239.760,-
b) annualità	44.547,3
c) contributi lavori A.N.A.S.	800,-
d) varie	769,3

Sommano 285.876,6

Totale generale . . L. 293.310,5

I. — FUNZIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

PERSONALE.

Dalle tabelle pubblicate a pagina 85 e seguenti del bilancio appare la situazione del personale dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, sia risultante dalle tabelle organiche, sia per i posti coperti al 1° ottobre 1952.

Alla Direzione generale del personale abbiamo attinte le seguenti altre notizie riassuntive.

Al 30 giugno 1953 il personale dipendente dal Ministero dei lavori pubblici era costituito da 15.125 unità, di cui soltanto 4.500 circa costituiti dal personale di ruolo. Il rimanente (circa 11.000) era costituito da personale già passato nei ruoli transitori (178) o in via d'inquadramento in detti ruoli (7.201), da operai temporanei (1.223), da ufficiali idraulici (1.204) e da personale comandato di altre Amministrazioni (805).

Per quanto la situazione possa considerarsi migliorata e disciplinata rispetto agli anni dell'immediato dopo guerra, non può dirsi normalizzata e tale da rispondere alle complesse esigenze e ai delicati servizi dell'Amministrazione.

Specialmente i ruoli tecnici dell'Amministrazione, e più particolarmente quelli del personale direttivo (ingegneri), presentano un'allarmante carenza di personale che minaccia di assumere carattere di cronicità, malgrado i

tentativi fatti dalla competente Direzione generale per sanare l'incresciosa situazione.

Tale stato di cose può essere spiegato dalla mancanza di attrattiva che esercita sui possibili candidati la carriera di ingegnere del ruolo del Genio civile.

La riprova di ciò è data dal fatto che nei due ultimi concorsi banditi per complessivi 290 posti d'ingegnere in prova del ruolo del Genio civile, il numero dei candidati è stato notevolmente inferiore al numero di posti messi a concorso.

Ciò ha nuociuto e nuoce all'Amministrazione anche per il fatto che l'esiguità del numero dei partecipanti ai concorsi non assicura la desiderabile selezione.

Questa diserzione dai concorsi, per esplicita dichiarazione dei candidati, è determinata unicamente dal modesto trattamento economico.

È avvenuto anzi che qualche giovane, dopo aver brillantemente superati gli esami di concorso, deluso, abbia lasciato l'Amministrazione per orientarsi verso attività più redditizie.

Ma, purtroppo, tali rilievi e simili considerazioni non sono nuove.

Infatti, già da qualche anno, nelle relazioni sugli Stati di previsione di spesa del Ministero dei lavori pubblici, si parla, con ampio corredo di prospetti, della crisi dell'Amministrazione centrale del Genio civile.

Si fa in tal modo eco agli allarmi ripetutamente gettati, attraverso la stampa periodica e tecnica, sulla situazione del Ministero dei lavori pubblici; ma nessun provvedimento conclusivo non è mai stato proposto, nonostante che il moltiplicarsi di nuovi uffici sia venuto a svuotare sempre più di ogni contenuto tecnico l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Non si tratta dei concorsi che dal 1921 non si facevano e che, una volta fatti, hanno dato risultati così umilianti!

Si tratta piuttosto di esaminare il problema alla base, cioè di vedere quale funzione il Ministero dei lavori pubblici deve assolvere, dopo che gli sono state stornate attività fondamentali, come: la bonifica, gran parte degli acquedotti, delle fognature, delle strade, e parte dell'edilizia sovvenzionata.

Da ultimo, ma con larghi mezzi e piena autonomia, è arrivata la Cassa del Mezzogiorno, che da organo amministrativo e finanziario è

diventata anche organo tecnico, con uffici la cui caratteristica essenziale è quella della continuità e della tradizione, indispensabile per l'efficienza di ogni organismo.

Pensiamo che tutta la organizzazione del Ministero dei lavori pubblici debba essere rimaneggiata nel senso di costituire altrettante Aziende autonome quante sono le branche fondamentali della tecnica di cui il Ministero si occupa e che deve sviluppare, e cioè:

1. *l'Azienda delle Acque*: con le bonifiche, la regolazione delle acque, la navigazione interna, gli impianti idroelettrici, l'Ufficio idrografico;

2. *l'Azienda delle opere igieniche*: con gli acquedotti, le fognature e i cimiteri;

3. *l'Azienda dell'edilizia urbanistica*;

4. *l'Azienda della strada e della viabilità ordinaria*;

5. *l'Azienda delle opere marittime*.

Soltanto allora ogni azienda potrà farsi i suoi concorsi in base a nuovi organici, dando ai giovani prospettiva di carriera, da percorrersi in relazione alle dimostrate competenze, capacità e rendimento.

Non si ispira forse a questo stesso concetto il disegno di legge n. 145 ripresentato alla Camera dei deputati il 22 settembre u. s. dal ministro Merlin sulla Istituzione del Magistrato per il Po?

Si affronti quindi il problema nella sua totalità e si eviti il disgregarsi di un Ministero la cui efficienza è indispensabile per il Paese.

II. — VIABILITÀ ORDINARIA E NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE

1. VIABILITÀ ORDINARIA.

La 7^a Commissione permanente del Senato, già esaminando il preventivo di spesa dell'esercizio 1950-51 del Ministero dei lavori pubblici, diede a questo titolo di spesa e a questi servizi la maggiore importanza; e nell'esame del provvedimento di spesa degli esercizi successivi, sempre ne ha riaffermata la preminenza.

Il potenziamento delle possibilità agricole e industriali può derivare — specialmente per quanto si riferisce all'Italia meridionale e insulare — principalmente in relazione allo sviluppo organico e razionale della viabilità, la quale, con la meccanizzazione dei mezzi di trasporto, è la sola che può consentire un regolare servizio per i centri abitati anche se posti in luoghi di difficile accesso; e può inoltre facilitare l'appoderamento delle terre e le trasformazioni culturali, e meglio utilizzare le altre opere pubbliche che lo Stato va compiendo per il benessere di quelle popolazioni.

Ma il problema è pure di carattere generale e nazionale, perchè lo sviluppo raggiunto dai mezzi motorizzati nell'ultimo quinquennio, ha posto in rilievo esigenze che solo pochi anni addietro sarebbero apparse prive di ogni giustificazione.

È noto quale sia oggi l'organizzazione preposta al governo della strada: la rete stradale, costituita dalle principali arterie e sviluppanziesi per oltre 20.000 chilometri è affidata all'apposita azienda autonoma; le strade provinciali e comunali, che superano i 150.000 chilometri rientrano invece nella competenza degli enti proprietari.

Riparati per la quasi totalità i gravi danni subiti a causa della guerra dal patrimonio stradale dei Comuni e delle Provincie, l'attività della Direzione generale della viabilità è ora diretta al necessario miglioramento della viabilità ordinaria, sulla base, principalmente, di due leggi:

1° la legge 3 agosto 1949, n. 589, modificata ed integrata dalla successiva 15 febbraio c. a., n. 184, con cui autorizzasi l'intervento dello Stato a favore degli Enti locali nella forma della concessione di un contributo in misura costante per anni 35, lasciando agli enti interessati di contrarre i mutui destinati a coprire l'intera spesa;

2° la legge 10 agosto 1950, n. 647, recante provvedimenti di carattere straordinario per le *zone depresse del centro-nord*.

Per quanto riguarda l'applicazione della prima legge sulla concessione di contributi agli Enti locali, si fa rilevare che nei quattro esercizi decorsi si sono concessi concorsi per lire

1.419.681.027, di cui lire 710.042.414 per l'Italia settentrionale e centrale e lire 709.638.613 per quella meridionale e insulare. Tali contributi consentono di realizzare un complesso di opere di 30 miliardi.

Per le nuove assegnazioni si dispone del residuo degli stanziamenti precedenti (lire 158.647.915) e dello stanziamento per il corrente esercizio (capitolo 214 per lire 150 milioni); e pertanto si potrà accogliere, in linea di massima, la maggior parte delle domande pervenute al 30 giugno 1953, che riguardano opere per le quali è stata accertata la esistenza delle previste condizioni.

La legge 10 agosto 1950, n. 647, modificata ed integrata con le successive 2 gennaio 1952, n. 10 e 25 luglio 1952, n. 949, ha autorizzata la spesa di 50 miliardi nel decennio 1950-51 ÷ 1959-60 in ragione di cinque miliardi l'anno, per la esecuzione di opere straordinarie interessanti la rete stradale provinciale e comunale, *in zone depresse dell'Italia centro-nord*.

Nel programma relativo al 1° triennio, per l'ammontare di 15 miliardi, a suo tempo approvato dal Comitato dei ministri, sono comprese oltre 500 opere, fra le quali meritano particolare menzione: la strada Romea, nei tratti ricadenti nella provincia di Venezia, Rovigo, Ravenna, Ferrara, per un primo importo di lire 700.000.000; la litoranea La Spezia-Sestri Levante, per un primo tronco di 900 milioni.

Il programma triennale è in avanzata fase di esecuzione.

Il programma del settennio — recentemente approvato dal Comitato dei ministri — comprende un vasto complesso di opere, fra le quali altri tronchi della strada Romea per lire 2.240 milioni, il completamento della litoranea La Spezia-Sestri Levante per lire un miliardo e 700 milioni e la costruzione della galleria di Ancona per un lotto di lire 500 milioni.

Nella applicazione delle predette leggi si è manifestata la necessità di una più organica e razionale legislazione che regoli la materia della viabilità ordinaria, rivedendo le norme vigenti, per assicurare il soddisfacimento delle più gravi esigenze della viabilità ordinaria.

Altro provvedimento che si attende e che sembra essere in uno stato di avanzata elabo-

razione è quello per la nuova classificazione delle strade per la necessità di trasferire la gran parte di quelle comunali extra urbane dai Comuni alle Provincie. La necessità e l'urgenza di tale provvedimento è stata fatta presente ripetute volte, e particolarmente in occasione della discussione del preventivo di spesa del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1951-52; e non sembra pertanto ingiustificata la lamentela che si muove per il ritardo e per la constatazione che si fa, che il provvedimento stesso sia ancora allo stato di studio della Commissione all'uopo nominata.

Ma ogni provvedimento per le strade ordinarie degli enti locali deve essere strettamente collegato con le condizioni e con altri provvedimenti della rete statale, per cui è stato reso pubblico un piano poliennale del quale parliamo al capo seguente.

Presso la Direzione generale il Comitato interministeriale per la riforma del Codice stradale ha quasi compiuto i suoi lavori. Lo schema sarà rimesso verso la fine del corrente anno alla Commissione plenaria, previo benestare del Ministro.

2. VIABILITÀ STATALE - AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A.N.A.S.).

Il bilancio preventivo dell'A.N.A.S. per l'esercizio 1953-54 si presenta sostanzialmente identico a quello approvato e gestito per il precedente esercizio 1952-53: e cioè lire 27.457.550.000 di entrata e di uscita per l'esercizio 1952-53, e lire 27.844.200.000 di entrata e di uscita per l'esercizio 1953-54.

La differenza in più, pari a lire 386.650.000 è dovuta, per 20 milioni a una sola variazione ridottiva dipendente dalla revisione dei prezzi, e per la rimanenza a variazioni in aumento o in diminuzione riguardanti le spese di personale e di carattere generale.

Tanto nell'entrata quanto nella uscita figura la somma di due miliardi che si compensa, nella categoria « Movimento di capitali » e che si riferisce alle operazioni del conto corrente fruttifero istituito presso la Cassa depositi e prestiti in base al secondo comma dell'articolo 45 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Le previsioni dell'entrata, esclusa la partita di cui sopra, sono costituite per 23.524.400.000 lire da contributi dello Stato e per 2.319.800.000 lire da entrate proprie dell'Azienda. E cioè:

Contributi dello Stato:

a) dal Tesoro, per pareggio bilancio	L. 17.181.316.000
b) contributo consolidato della tassa circolazione autoveicoli	181.000.000
c) contributo consolidato di utenza stradale	12.084.000
d) contributi straordinari per esecuzione di opere a pagamento differito	150.000.000
e) quarta annualità della decima per sistemazioni nell'Italia meridionale e Isole	4.000.000.000
f) contributo straordinario per costruzione autostrada Genova-Savona	2.000.000.000
Sommano	L. 23.524.400.000

Entrate proprie dell'Azienda:

a) autorizzate per pareggio bilancio	L. 1.682.000.000
b) contributo Comuni per le traverse interne abitati	10.000.000
c) interessi attivi su depositi presso la Cassa depositi e prestiti	441.800.000
d) diverse di parte ordinaria	155.000.000
e) diverse di parte straordinaria	31.000.000
Sommano	L. 2.319.800.000

Totale generale entrate L. 25.844.200.000

Le previsioni di spesa (sempre al netto della predetta somma di due miliardi) sono costituite:

dalle spese per il personale L.	4.847.800.000
dalle spese per i servizi	20.996.400.000
Totale generale delle spese L.	25.844.200.000

È da rilevare che la spesa per il personale comprende anche le retribuzioni agli agenti subalterni stradali, le cui prestazioni sarebbero da considerarsi afferenti alle spese di manutenzione stradale, e che salgono alla rilevante somma di lire 2.780.000.000. Tenuto conto di ciò si potrebbe ritenere che le spese per il personale gravano per l'8 per cento e quelle per i servizi per il 92 per cento della spesa totale preventivata.

La spesa per i servizi è costituita per lire 20.464.800.000 per i lavori e per 531.600.000 lire per le spese generali.

La spesa per i servizi risulta così ripartita:

1) Manutenzione ordinaria delle strade L.	9.650.000.000
2) Parte straordinaria:	
a) riparazioni straordinarie L.	1.300.000.000
b) sistemazione generale e miglioramento intera rete . .	5.160.000.000
c) sistemazione generale rettifiche depolveriz. ecc. . .	3.920.000.000
d) revisione prezzi . . .	280.000.000
e) oneri per pagamenti in annualità	154.800.000
Sommano L.	10.814.800.000
Torna il totale per servizi L.	20.464.800.000

L'A.N.A.S. ha recentemente reso pubblico un « Programma poliennale di miglioramento ed incremento della rete delle autostrade e strade statali », che qui riassumiamo.

Premesso:

che l'enorme sviluppo dei traffici automobilistici impone un massiccio intervento su tutta la viabilità; ma in particolare su quella affidata o prossimamente o successivamente da affidarsi all'A.N.A.S.;

che le proposte che si presentano sono limitate alla programmazione di interventi più necessari e urgenti contenibili in entità di spesa non sproporzionata alle possibilità di sacri-

ficio dell'erario, ma che però consentono di arrecare un beneficio ai traffici;

che nella impostazione del piano si sono assunte a base le direttrici stabilite in Italia per accordi internazionali, come parte integrativa dei grandi itinerari europei, ma che si sono inoltre presi in considerazione altri itinerari che hanno singolare importanza ai fini delle comunicazioni interne;

l'A.N.A.S. conclude prevedendo:

Autostrade completamente nuove per circa Km.	1.800
Autostrade da ampliare »	426
Strade da ampliare a tre vie su unica sede o a due sedi distinte, per »	6.868

Spesa totale prevista 630 miliardi.

Sulla rimanente rete delle strade statali, l'A.N.A.S. ravvisa « la necessità di continuare nella correzione delle viziosità insidiose, nell'eliminazione di passaggi a livello ferroviari e di portarle gradatamente — ma quanto più presto sia possibile — ad una larghezza stradale di piano percorribile da veicoli costituito da due vie di m. 3,50 ciascuna e cioè a m. 7, oltre le banchine laterali, anziché di metri sei, più le banchine laterali, assunti quasi generalmente per il passato nella sistemazione anche delle maggiori strade statali ».

Tale intervento è previsto per Km. 17.000 con una spesa globale di 255 miliardi.

Si è infine prevista, con un costo di dieci miliardi, la creazione di piste ciclabili laterali alle strade, su circa Km. 2.500.

Totale spesa arrotondata nella cifra di 900 miliardi, da suddividersi in tre tempi successivi secondo il grado di urgenza: massimo, medio, minore; ma da completarsi in un dato numero di anni, che si indica in dodici.

Il Ministro dei lavori pubblici ha accompagnata autorevolmente la relazione programmatica dell'A.N.A.S. con una sua dichiarazione nella quale, fra l'altro, è detto che il programma poliennale predisposto dall'A.N.A.S. per l'adeguamento della rete delle strade e autostrade statali alle odierne esigenze della circolazione è frutto di accurato studio unito ad una particolare conoscenza dei problemi

della viabilità, del traffico, e dei mezzi tecnici idonei ad avviarne la soluzione; che il favore dell'opinione pubblica più qualificata non mancherà in linea di massima al programma stesso e gioverà altresì a porre in primo piano il problema del suo finanziamento; e che a tale riguardo era da riconfermare la possibilità dell'erario e dell'economia nazionale, anche per quanto si attiene al tempo occorrente per la realizzazione delle opere programmate.

Ma nessun accenno si trova di tale programma nel bilancio in esame; e l'A.N.A.S. non può dare con le somme che le sono messe a disposizione il minimo inizio neppure a un programma minimo di opere reclamate dalle necessità più urgenti del traffico che si svolge sulle strade statali.

3. NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE.

A titolo informativo si ricorda che i lavori in corso ammontano a lire 5.547.910.000; quelli da appaltare, in relazione alle disponibilità, a lire 3.230.000.000.

Tra le opere maggiori vanno menzionate:

a) il tronco Savona-Altare della linea Savona-Altare-San Giuseppe di Cavo.

La sede ferroviaria è completa di binari, e sono in via di ultimazione i lavori di elettrificazione e gli impianti telegrafici e di segnalamento;

b) sistemazione ferroviaria del parco merci di Savona Fornaci. Questi lavori costituiscono parte di quelli previsti nel progetto della sistemazione generale degli impianti ferroviari di Savona, su cui si è già pronunciato, in linea tecnica, il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le Amministrazioni interessate (Ferrovie dello Stato, Marina mercantile, Ente portuale e Autorità locali) hanno segnalata l'urgente necessità di raccordare il Parco merci anzidetto con il porto e le linee con il Piemonte. Ciò comporterebbe la ulteriore spesa di circa tre miliardi di lire;

c) ferrovia Portogruaro-Bertiolo-Sasseto, con diramazione Bertiolo-Udine. Le Ferrovie dello Stato sollecitano il completamento della linea nel tratto Portogruaro-Bertiolo e della diramazione Bertiolo-Udine, allo scopo di migliorare le comunicazioni tra il Porto di Venezia e il Valico di Tarvisio. Si prevede di poter appaltare, nel presente esercizio, lavori per oltre 170 milioni;

d) ferrovia Ostiglia-Treviso.

È stata ultimata la costruzione della pensilina in stazione di Treviso Centrale, e sono in corso lavori per impianti di illuminazione, ecc.;

e) raccordi di Venezia-Mestre;

f) raccordi ferroviari di Bologna;

g) linea Lucca-Aulla, per la quale sono in corso i lavori di perforazione della galleria del Lupacino;

h) ferrovia Maccarese-Roma smistamento. Risultano eseguiti circa i due terzi dei lavori. Nel presente esercizio si potranno appaltare lavori per circa 800 milioni;

i) sistemazione ferroviaria del porto di Napoli;

l) ferrovia Villamassargia-Carbonia. Sono stati ultimati i lavori per il completamento della sede e dei fabbricati, ed è in corso l'esecuzione dei vari lavori di completamento dell'armamento e degli impianti speciali, per l'ammontare complessivo di lire 1.052.800.000;

m) linea di circonvallazione di Palermo. È in via di ultimazione e di prossima apertura all'esercizio il primo tronco per l'allacciamento della stazione di Palermo-Lolli con gli impianti del Porto;

n) ferrovia Caltagirone-Gela. Sono in corso di esecuzione quattro lotti di lavori per l'importo complessivo di lire 2.300.000.000 e si prevedono altri prossimi appalti per lire 800 milioni;

o) aeroporto di Roma-Fiumicino. Sono in corso lavori per lire 3.285.000.000 e per il completamento dell'opera occorre una ulteriore spesa di lire sette miliardi.

III. — DELLE ACQUE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

1) OPERE IDRAULICHE, NAVIGAZIONE INTERNA E SERVIZI DIVERSI.

Nell'esercizio 1953-54 l'assegnazione per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua, di cui ai capitoli 55 e 59, è stato portato da 54 milioni dell'esercizio precedente a 91 milioni, con la variazione in più di 37 milioni. Per quanto l'aumento sia rilevante e serva a dimostrare che il servizio non è sottovalutato, ci auguriamo che nel prossimo esercizio si faccia un ulteriore aumento fino a portare la disponibilità a una cifra sufficiente al bisogno.

Per la manutenzione e le riparazioni delle opere idrauliche e per le spese per il servizio di piena (capitoli 54, 58, 60, 64, 66, 68, 71, 74, 77, 80, 82, 86, 90, 93, 96, 98) la cifra complessivamente stanziata in bilancio ammonta a lire 843 milioni, superando di 155 milioni quella del bilancio dell'esercizio precedente. Per quanto sensibile sia stata la variazione in più, anche i nuovi stanziamenti sono sempre insufficienti a coprire il fabbisogno.

Per la parte straordinaria, si fa presente che per la esecuzione delle nuove opere idrauliche di 2^a e 3^a categoria e per la manutenzione e il completamento di quelle esistenti, provvedono i Provveditorati regionali alle opere pubbliche con i fondi in loro gestione; i quali fondi subirono gravi falcidie, nei confronti di quelli del precedente esercizio; onde la ben giustificata preoccupazione per le difficoltà di intervenire, ove occorresse, in maniera efficace, per la difesa idraulica; nè sembrano sufficienti a dare tranquillità in proposito le variazioni in più introdotte nella parte ordinaria della spesa, poichè gli stanziamenti relativi sono considerati a loro volta inadeguati ad assicurare la manutenzione di opere di così grande importanza per il Paese.

Gli stanziamenti per la navigazione interna sono stati portati (capitoli 53, 57, 141) a lire 1.200 milioni, con l'aumento di 495 milioni sullo stanziamento di spese dell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda le opere idrauliche e di navigazione interna da eseguire a pagamento differito, con i fondi di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460, è da ricordare come esse siano ormai in avanzatissima fase di attuazione; analogamente dicasi per la riparazione dei danni alluvionali da effettuare con i fondi all'uopo autorizzati.

Nell'esercizio 1953-54 dovranno essere proseguiti gli studi per la progettazione di opere idrauliche straordinarie in base alla legge 20 aprile 1952, n. 422, attingendo i mezzi finanziari al capitolo 35 di lire 230 milioni costituito per 80 milioni per trasporto di fondi dalla parte straordinaria, e per 150 milioni per effetto della stessa legge n. 422.

Per tali opere idrauliche straordinarie si è avuta l'assegnazione speciale di lire 17 miliardi con la legge 31 gennaio 1953, n. 68, iscritta (in forza dell'articolo 3 della legge medesima) nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1952-53. Oltre la metà delle relative opere è già in corso di esecuzione. Occorrerà comunque che venga disposta una ulteriore e congrua autorizzazione di spesa (da 14 a 15 miliardi) per avviare a concreti risultati il noto programma pluriennale, dalla cui realizzazione deriverà la difesa idraulica e la sicurezza delle aree più produttive della Nazione.

2) ACQUE ED IMPIANTI ELETTRICI.

a) Contributi trentacinquennali ai Comuni.

Nell'esercizio finanziario 1953-54, al capitolo n. 219 in relazione alle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 22 giugno 1950, n. 480, sono stati stanziati 50 milioni per sovvenzionare, mediante contributi trentacinquennali, la costruzione o il completamento delle opere dei Comuni per fornire di energia elettrica i Comuni stessi e le loro frazioni che ne fossero sprovvisti.

Con tale stanziamento potranno essere sovvenzionate, in tutta Italia, opere per una spesa complessiva di circa 1.100 milioni.

Da informazioni assunte risulta che le domande fino ad ora pervenute dai Comuni prevedono la costruzione di impianti elettrici per una spesa complessiva assai maggiore; il che

dimostra quanto sia sempre più sentito nelle campagne il bisogno di disporre di energia elettrica per servizio di luce pubblica e privata, e per le necessità sempre più crescenti nei diversi servizi attinenti alle produttività della piccola e media industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Mentre si fa voto che lo stanziamento al riguardo possa essere incrementato con altri fondi, si prende atto che — come per il passato — nel procedere alla assegnazione dei contributi, si dovrà tener conto del grado di urgenza e di necessità dei Comuni richiedenti, dando la precedenza a quelli isolati e mancanti di effettive possibilità finanziarie.

b) *Impianti elettrici.*

Gli impianti idroelettrici in funzione alla fine del 1952 avevano una potenza efficiente globale di 7.168.945 kw., con una producibilità media annua di 27.897 milioni di kwh.; quelli termoelettrici una potenza globale di 1.447.727 kw.; e quelli geotermoelettrici di 239.000 kw.; la producibilità degli impianti termoelettrici e geotermoelettrici, da calcolarsi per circa 4.500 milioni di kwh. annui.

Nel 1952 si ebbero i seguenti aumenti:

nella potenza efficiente degli impianti idroelettrici, kW. 398.973, pari al 5,89 per cento;

nella producibilità media annua degli impianti idroelettrici, kWh. 1.512 milioni, pari al 5,73 per cento;

nella potenza efficiente degli impianti termoelettrici (immutata è rimasta quella degli impianti geotermoelettrici), kW. 469.060, pari al 38,52 per cento.

Al 31 dicembre 1952 l'incremento della potenza efficiente degli impianti idroelettrici ha raggiunto il 75,63 per cento rispetto al 1938; quello della producibilità degli impianti stessi, il 61,25 per cento; quello della potenza efficiente degli impianti termoelettrici, il 69,89 per cento rispetto al 1938; e ciò nonostante la ricostruzione di impianti danneggiati o distrutti dalla guerra per una potenza complessiva di oltre 1.300.000 kW.

Secondo le informazioni e le statistiche forniteci dall'A.N.I.D.E.L., tenendo anche conto degli importanti impianti entrati in servizio nei primi cinque mesi del 1953, si potrebbe con-

siderare l'attrezzatura elettrica del Paese formata da un complesso di impianti idroelettrici con una potenza efficiente di 7.503.295 kW. e di impianti termoelettrici con una potenza efficiente di 2.039.727 kW. (di cui 242.000 kW. geotermoelettrici).

La producibilità media annua degli impianti idroelettrici, al 31 maggio u. s. (considerando un anno ideologicamente normale) è calcolata di 28.721 milioni di kWh.; quella degli impianti termoelettrici, da 6.120 milioni a 8.160 milioni di kWh. per una utilizzazione di 3.000 ore o di 4.000 ore annue. Si può dunque contare, complessivamente, su una producibilità annua di 35.000 milioni di kWh. circa.

Fermandoci a considerare la situazione al 31 dicembre 1952, è da tener presente questi dati:

1) Per gli impianti elettrici:

a) Ripartizioni geografiche:

Italia settentrionale e centrale:

centrali n. 2.522;
potenza efficiente kW. 6.295.095;
producibilità annua kWh. milioni
24.665,68;

Italia meridionale e insulare:

centrali n. 294;
potenza efficiente kW. 873.850;
producibilità kWh. milioni 3.231,14;

b) Per classi di produttori:

Imprese elettrocommerciali:

centrali n. 1.464;
potenza efficiente kW. 5.648.080;
producibilità kWh. milioni 21.000,98;

Aziende municipalizzate:

centrali n. 84;
potenza efficiente kW. 445.427;
producibilità kWh. milioni 1.831,32;

Autoproduttori:

centrali n. 1.261;
potenza efficiente kW. 898.238;
producibilità kWh. milioni 4.184,02;

Ferrovie dello Stato:

centrali n. 7;
potenza efficiente kW. 177.200;
producibilità kWh. milioni 880,50.

2) Per gli impianti termoelettrici:

a) Ripartizioni geografiche:

Italia settentrionale e centrale:

centrali n. 547;
potenza elettrica efficiente kW. 1.408.839;

Italia meridionale e insulare:

centrali n. 232;
potenza elettrica efficiente kW. 277.888;

b) Per classi di produttori:

Imprese elettrocommerciali:

centrali n. 101;
potenza efficiente kW. 1.145.244;

Aziende municipalizzate:

centrali n. 10;
potenza efficiente kW. 56.845;

Autoproduttori:

centrali n. 668;
potenza efficiente kW. 484.638.

È notevole lo sforzo fatto dall'industria elettrica, certamente, ma non basta; perchè gli aumentati e sempre più crescenti consumi di energia elettrica impongono la costruzione di sempre nuovi impianti, senza soste e senza fermate; il che richiede imponenti mezzi finanziari: onde il problema fondamentale della industria elettrica italiana è di carattere finanziario.

Nel capitolo 218 del bilancio è previsto un nuovo stanziamento di un miliardo come prima delle trenta annualità per le sovvenzioni degli impianti elettrici dipendenti dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, e di cui all'articolo 5 comma primo della legge sul bilancio.

Il relatore su questo bilancio alla Camera dei deputati ha riconosciuto che alcune modifiche al testo unico e alle successive disposizioni sono ora consigliate dall'esperienza, sia per tutelare l'economia montana, sia per evitare la monopolizzazione delle risorse idriche nazionali.

È vero: « L'energia elettrica interessa ormai il 97 per cento della collettività nazionale, e non può, quindi, essere abbandonata alla mercé di enti privati quando costituisce uno dei gangli vitali più potenti per lo sviluppo della Nazione ».

E perciò riteniamo di dovere esprimere il nostro pensiero su questo importantissimo problema, per accennare — in linea di massima — gli obiettivi da raggiungere, per soddisfare i maggiori bisogni della popolazione e dell'industria:

Tenuto presente:

che presso la 7^a Commissione permanente del Senato è in discussione la proposta di legge del collega Benedetti e altri per modificazioni al testo unico n. 1775, riguardanti l'economia montana;

che l'onorevole Aldisio, allora Ministro dei lavori pubblici, ha presentato alla Camera, nella precedente legislatura, il disegno di legge n. 2140 concernente le « Norme modificative e interpretative del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive disposizioni », che prevedeva norme da adottare e mezzi da impiegare in gran parte nella sistemazione montana, e introduceva una più saggia e moderna regolamentazione delle concessioni;

che il Senato, nella seduta del 27 aprile 1950, discutendosi il preventivo di spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51, approvò un ordine del giorno (presentato dagli onorevoli Ruini e Focaccia e accettato dal Ministro), nel quale — dopo molte considerazioni — si riconosceva « che occorre esaminare e decidere a quali servizi sia opportuno applicare la figura e il regime di amministrazione autonoma e speciale »; fra i quali si indicavano « i servizi dell'elettricità, dove impianti che producono più di un terzo dell'energia prodotta in Italia sono già in mano

dello Stato o di Società appartenenti all'I.R.I. »; onde « è evidente il vantaggio di una gestione coordinata mediante una Azienda autonoma che potrà predisporre quanto occorre per il passaggio allo Stato degli impianti privati alla scadenza delle relative concessioni »;

che il Comitato interministeriale dei prezzi ha provveduto ad emanare le tariffe dell'energia elettrica con i provvedimenti n. 348 del 20 gennaio 1953, n. 354 del 28 febbraio 1953, n. 368 del 21 marzo 1953, con le norme che regolano la nuova Cassa congruaglio per le tariffe elettriche.

Rileviamo:

1) la necessità che i provvedimenti di cui sopra siano resi operanti anche per ciò che riguarda l'amministrazione della Cassa congruaglio;

2) la necessità di sottoporre a sollecita revisione tutta la legislazione sulle acque e sugli impianti elettrici, la quale, benchè concepita in funzione di stimolo della iniziativa privata, è venuta man mano ad essere trasformata e rimaneggiata per assicurare la concentrazione delle concessioni. Con provvedimenti particolari, data l'urgenza, insieme agli altri già concretati in disegni o progetti di legge, dovranno modificarsi gli articoli 32, sul riscatto, e 55, sull'istituto della decadenza del testo unico n. 1775; e dovranno inoltre coordinarsi ed unificarsi i contributi e i concorsi dello Stato nella costruzione delle opere;

3) che sia da regolare anche il passaggio degli impianti, in vista dello scadere della durata di concessione. Dalle modalità di questo passaggio dipende appunto la formazione di quel Demanio statale che la legislazione si proponeva; occorre pertanto porsi sin d'ora il problema dell'Ente destinato a subentrare, vietando nel modo più tassativo, che le concessioni vengano prorogate;

4) che particolarmente indicate a subentrare sono: le Ferrovie dello Stato, le Aziende elettriche municipalizzate e gli enti di diritto pubblico, come quello del Volturno e l'Ente siciliano di elettricità.

Questi organismi — che svolgono ormai la loro attività su tutto il territorio nazionale —

hanno dato palesi e sufficienti prove della loro funzionalità e della loro vitalità e su di essi si può fondatamente basare la certezza che lo scopo verrà raggiunto;

5) la opportunità che siano sottoposte a un riesame completo tutte le domande di concessione (talune delle quali si trascinano da decenni) per assegnare precisi termini di decadenza nel caso di non uso, e liberare così il campo delle concessioni da ogni intralcio;

6) la necessità che sia affermato, senza equivoco e senza possibilità di dubbi, il principio della preferenza da accordarsi per le nuove concessioni agli Enti di diritto pubblico, stroncando così le poco edificanti contese fra gli enti stessi e le private società per la concessione delle nuove derivazioni.

E infine concludiamo rilevando che la revisione della legislazione deve essere condotta con la prospettiva di creare, in definitiva, la unica Azienda autonoma.

3) ISTITUZIONE DEL MAGISTRATO PER IL PO.

Il 3 aprile u. s. era pervenuto dalla Camera dei deputati il disegno di legge n. 3132 per la istituzione del Magistrato del Po, approvato, con qualche modificazione, della Camera stessa nella seduta del 25 marzo 1953. Decaduto per lo scioglimento del Senato, è stato ripresentato dal Ministro dei lavori pubblici il 22 settembre u. s., e ora trovasi ancora davanti alla Camera sotto il n. 145. È questo un passo importante sulla via del nuovo orientamento e del nuovo ordinamento da darsi al Ministero dei lavori pubblici.

IV. — OPERE MARITTIME E PORTI

L'attività del Ministero dei lavori pubblici, per quanto riguarda le opere marittime, è rivolta alla costruzione delle opere portuali, alla manutenzione delle opere stesse e dei servizi inerenti (illuminazione, attrezzature meccaniche, binari di raccordo con le stazioni ferroviarie, ecc.) nonchè alla formazione e manutenzione dei bacini portuali dei fondali necessari alla manovra e all'ancoraggio delle navi.

La costruzione di nuove opere è però attualmente limitata, come per gli altri servizi del Ministero, al completamento e alla sistemazione degli impianti esistenti, non essendo compresa nella legge che approva lo stato di previsione della spesa alcuna autorizzazione per le nuove opere, salvo qualche eccezione autorizzata con leggi speciali.

Spetta pure al Ministero l'esecuzione delle opere di difesa degli abitati minacciati dalle corrosioni del mare, alle quali si provvede a carico dei fondi stanziati annualmente in bilancio per lavori di sistemazione e completamento.

Organizzazione dei servizi marittimi.

Fino a tutto l'esercizio scorso i lavori marittimi erano affidati ai quaranta Uffici provinciali del Genio civile aventi nella propria circoscrizione tratti di litorale, e dipendenti dai rispettivi Provveditorati alle Opere pubbliche; ma con la legge 5 gennaio 1953, n. 24, si è provveduto a riunire le opere di cui si tratta, nella competenza di otto Uffici specializzati, con sede a Genova, Roma, Napoli, Bari, Ancona, Venezia, Palermo e Cagliari, direttamente dipendenti dall'Amministrazione Centrale - Direzione Generale delle OO.MM.

Gli Uffici stessi provvedono anche al Servizio escavazione porti, che cura il mantenimento e l'approfondimento dei fondali in tutti i bacini portuali; servizio che viene gestito in economia con mezzi di proprietà dell'Amministrazione.

Il nuovo ordinamento è entrato in vigore col primo luglio u. s.

Gli Uffici speciali si sono tutti costituiti iniziando alla data suddetta il loro funzionamento e stanno ora completando la loro organizzazione.

Gli stanziamenti relativi sono stati pertanto riuniti nello stato di previsione del corrente esercizio nei capitoli di competenza dell'Amministrazione centrale.

Le assegnazioni per nuovi impegni risultano dal seguente prospetto:

Parte ordinaria:

Capitolo 51:

Ordinaria manutenzione . L. 1.234.000.000

Capitolo 52:

Ordinaria escavazione . . » 1.550.000.000

Parte straordinaria:

Capitolo 139:

Lavori a cura dello Stato » 4.798.400.000

Concorsi e sussidi . . . » 1.600.000

Capitolo 140:

Mezzi effossori ed escavazioni marittime . . . » 600.000.000

Capitolo 148 (parte):

Danni mareggiate . . . » 140.000.000

Capitolo 151 (parte) — Danni bellici:

a beni dello Stato . . . L. 880.000.000

a beni di Enti locali . . » 50.000.000

In annualità:

Capitolo 216:

Contributi per porti di IV classe » 30.000.000

Osservazioni.

La somma di lire 1.234.000.000 per la manutenzione ordinaria supera di circa 80 milioni quella impegnata nello scorso esercizio dai vari Uffici decentrati. Tenuto conto però dell'attuale livello dei prezzi, essa è da ritenersi ancora insufficiente ad assicurare una buona manutenzione delle opere esistenti, e dovrebbe essere congruamente aumentata per evitare il degradamento delle opere stesse, che rende necessario poi molto più costosi interventi per lavori straordinari.

L'assegnazione di lire 4.800.000.000 — parte straordinaria — del capitolo 139 per lavori di sistemazione e completamento delle opere portuali e di difesa delle spiagge è inferiore per circa 600 milioni al complesso delle corrispondenti dotazioni dei capitoli ed articoli in gestione ai Provveditorati alle opere pubbliche e alla Amministrazione centrale nel decorso esercizio.

Tale riduzione è stata determinata dalla minore autorizzazione complessiva concessa in

quest'esercizio con l'articolo 2 della legge di bilancio. È ovvio rilevare che la riduzione dello stanziamento, tenuto anche conto degli aumenti dei prezzi di recente verificatisi, comporterà una diminuzione dell'attività delle opere pubbliche anche nel settore delle opere marittime il cui completamento è peraltro vivamente sollecitato dalle categorie interessate.

Lo stanziamento di lire 600 milioni dell'articolo 140 per riparazione e rinnovamento dei mezzi effossori di proprietà dell'Amministrazione e per l'escavazione straordinaria, corrisponde a quello del precedente esercizio.

Sulla somma di 640 milioni inscritta al capitolo 148 per alluvioni, piene, frane e mareggiate, in base ad accordi presi con gli altri servizi competenti di questo Ministero, saranno riservate ai lavori di riparazione dei danni prodotti da mareggiate lire 140 milioni. Tale somma è insufficiente rispetto al fabbisogno che si valuta in lire 2.140 milioni.

Per quanto riguarda la riparazione dei danni di guerra (capitolo 151) saranno riservate alle opere marittime di competenza dello Stato lire 880 milioni, ed a quelle degli Enti locali 50 milioni.

I lavori ancora da eseguire per la completa riparazione dei danni anzidetti possono valutarsi e circa 6 miliardi, ai prezzi attuali. Affinchè essi possano essere completati nei prossimi tre esercizi, sarebbe perciò necessario che gli stanziamenti corrispondenti fossero elevati almeno ad un miliardo e mezzo per ciascuno degli esercizi medesimi.

L'articolo 5 n. 4-b) del disegno di legge per l'approvazione del bilancio stabilisce il limite di impegno di 30 milioni per contributi trentacinquennali per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 589. L'importo della prima annualità è inscritta al capitolo 216.

Tenuto conto della diversa misura del contributo stabilito dalla legge per l'Italia centro-settentrionale e per le Regioni meridionali ed insulari, sarà possibile con i detti 30 milioni assicurare l'esecuzione di nuovi lavori per un importo di circa 675 milioni.

V. — EDILIZIA STATALE E SOVVENZIONATA

1) EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA.

Gli interventi statali a favore della edilizia popolare ed economica si svolgono mediante concorsi in capitale e contributi sulle spese sostenute dagli Istituti autonomi per le case popolari, dall'I.N.C.I.S., dai Comuni, dalle Provincie, dalle Società senza fine di lucro, dalle Cooperative edilizie e dagli altri Enti edilizi autonomi, per la costruzione di case popolari ed economiche.

Tali interventi sono espressi nelle cifre di bilancio che figurano nei capitoli seguenti:

Capitolo 224. — Edilizia economica e popolare (testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 e succ. modif.): per annualità corrispondenti ai limiti di impegno anteriori all'esercizio 1944-45 e per la 8 ^a , 7 ^a , 6 ^a delle 35 annualità corrispondenti rispettivamente ai limiti d'impegno degli esercizi 1946-47, 1947-48, 1948-49	L. 1.152.482.000
--	------------------

Capitolo 225. — Contributi costanti per 35 anni a favore di enti e società in base alle leggi 2 luglio 1949, n. 408; 29 giugno 1950, n. 471; 21 ottobre 1950, n. 984; 19 ottobre 1951, n. 1186; 25 luglio 1952, n. 1058. Annualità 5 ^a , 4 ^a , 3 ^a , 2 ^a , corrispondenti ai limiti d'impegno degli esercizi 1949-50, 1950-51, 1951-52, 1952-53 — in tutto . . .	8.885.000.000
--	---------------

Totale	L. 10.037.482.000
------------------	-------------------

Dal 1° giugno 1947 al 30 giugno 1953 il Ministero dei lavori pubblici ha attribuito a tali Enti e Società le sovvenzioni che superano attualmente i 9 miliardi per annualità trentacinquennali, come risulta dal seguente quadro, dalle quali è derivato un finanziamento di oltre 265 miliardi:

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Contributi	Finanziamenti
1. Istituti Case Popolari	2.806.578.551	83.720.053.144
2. I.N.C.I.S.	486.950.000	15.215.000.000
3. Comuni e Province	1.144.669.769	35.499.048.800
4. Cooperative edilizie	3.652.092.951	104.010.689.765
5. Enti vari	916.863.717	26.818.690.000
Sommano	9.007.154.988	265.263.481.709

Con tali investimenti — destinati esclusivamente a nuove case di abitazioni popolari — si costruirono 85.616 alloggi con 418.420 vani e si stanno costruendo altri 22.500 alloggi con 125.000 vani circa.

Per il decorso esercizio 1952-53 era stata autorizzata dal Tesoro una spesa integrativa di 1.500 milioni per contributi per sovvenzionare un programma costruttivo di case economiche e popolari di circa 37 miliardi; ma il relativo provvedimento legislativo non è ancora stato approvato dalle Camere.

Nell'attuale bilancio sono autorizzate le seguenti maggiori spese per contributi:

Capitolo 230. — A Istituti per le case popolari e Comuni che costruiscono nuove case:

1^a delle 30 annualità — limite imp. 1953-54 . . L. 730.000.000

1^a delle 35 annualità — limite imp. 1953-54 . . . 20.000.000

Sommano . . . L. 750.000.000

Per il corrente esercizio è stato richiesto al Tesoro l'assenso per la presentazione di un disegno di legge relativo alla spesa di tre miliardi per contributi per sovvenzionare un ulteriore programma di costruzione di case popolari per altri 75 miliardi di lire, circa.

Precedentemente, per il ripristino del patrimonio immobiliare degli Enti predetti, danneggiato o distrutto da eventi bellici, si erano

disposti circa 37 miliardi per la riparazione e la ricostruzione di circa 155.000 vani di case popolari o economiche.

È inoltre in corso di realizzazione il programma da svolgere in 37 località del territorio nazionale (concretato con il Ministero dell'interno) per la costruzione di seimila case a totale carico dello Stato, per i profughi, con lo stanziamento di nove miliardi di lire, in applicazione della legge 4 maggio 1952, n. 137.

Infine è da tener presente l'opera che stanno svolgendo, per le nuove costruzioni di alloggi popolari, l'U.N.R.R.A.-Casas e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con l'I.N.A.-Casa.

Nell'insieme l'onere assunto dallo Stato appare considerevole; ma non pertanto esso è certamente inadeguato a risolvere il grave problema edilizio.

Il fabbisogno nazionale è calcolato attorno ai cinque milioni di vani, la cui costruzione può essere attualmente valutata per una spesa di circa 2.500 miliardi.

Si è accennato alla attuazione di un piano quinquennale secondo il quale lo Stato dovrebbe impegnarsi per i due quinti di tale fabbisogno, nel presupposto che per gli altri tre quinti vi provveda l'iniziativa privata.

Senza dubbio simile proposta merita di essere esaminata e sviluppata; ma essa — come ogni altra proposta del genere rivolta a interessare nuovamente l'iniziativa privata e il risparmio nazionale alle costruzioni di abitazioni popolari — presuppone che si esca dalla

incertezza per affrontare in pieno la questione nella sua realtà.

Perdurando il blocco dei fitti senza alcuna limitazione nel tempo, e senza alcun principio di avviamento verso una certa normalità, non si potrà fare conto alcuno sulla iniziativa privata; la quale continuerà ad occuparsi prevalentemente nella costruzione di abitazioni di lusso, ove, fino ad oggi, ha trovato il suo tornaconto e la possibilità di collocamento degli appartamenti costruiti.

Le costruzioni edilizie sono sempre andate rincarendo per le cause che tutti conosciamo; e intensificandosi le costruzioni stesse, ne aumenteranno i costi in relazione ai nuovi aumentati prezzi dei materiali da costruzione e ai nuovi e ancora più aumentati prezzi delle aree fabbricabili.

La esperienza di questi ultimi anni ci ha ancora più convinti che il problema edilizio potrà essere risolto soltanto quando lo Stato abbia apprestato e posto in atto le discipline, gli organi e i mezzi perchè tutte le forze interessate della Nazione partecipino alla realizzazione di un grande programma, inteso a dare a ogni famiglia di lavoratori una abitazione confortevole.

Fra gli organi di cui il Ministero dei lavori pubblici potrà utilmente avvalersi — specialmente per la costruzione urgente delle case ultrapopolari — ci sembra di poter indicare l'U.N.R.R.A.-Casas, per gli encomiabili servizi da essa resi, per i risultati conseguiti anche relativi alla economicità delle sue costruzioni e per la efficienza della sua organizzazione amministrativa e tecnica.

Pensiamo:

1° che l'iniziativa privata debba essere a tal fine vivamente interessata, sia per le nuove costruzioni popolari ed economiche, mediante concorsi e sussidi che portino particolarmente ad ottenere i mezzi finanziari occorrenti a basso costo, con ammortamento a ragionevole dilazione, sia per le vecchie costruzioni da trasformare e da sistemare a moderne e igieniche abitazioni, estendendo ad esse le facilitazioni e le disposizioni trabutarie in atto per le nuove costruzioni;

2° che debba essere stroncata la speculazione sui prezzi delle aree fabbricabili e sui materiali da costruzione;

3° che le cooperative edilizie che aspirano ad ottenere il concorso dello Stato per le costruzioni di abitazioni per i loro soci, debbano essere sottoposte al più attento esame, sia nei riguardi della loro costituzione e delle condizioni dei loro soci, sia per quanto si riferisce alla caratteristica delle case popolari ed economiche da costruirsi; e che debba tenersi presente e sempre osservare la norma di facilitare le categorie più modeste;

4° che lo Stato debba intensificare la sua azione — per ragioni sociali ai quali non può assolutamente sottrarsi — per dare una abitazione ai più bisognosi: ai senza tetto, ai profughi, alle famiglie ora ostrette a vivere ancora nelle baracche o nelle grotte;

5° che debba essere facilitato il riscatto degli appartamenti locati dagli Enti per case popolari o economiche;

6° che debba seriamente essere esaminata e approfondita la proposta di ricercare i mezzi finanziari per l'attuazione del programma, anche nel concorso reso obbligatorio da parte di tutta la proprietà edilizia, sulla base dei rispettivi redditi effettivi.

2. EDILIZIA STATALE.

In questo settore l'attività del Ministero dei lavori pubblici è rivolta alla esecuzione della legge 31 luglio 1952, n. 1218, che ha autorizzata la spesa di 900 milioni di lire per la esecuzione dei palazzi di Giustizia di Nuoro e di Melfi e del nuovo centro di rieducazione minorili di Roma, e della legge 10 aprile 1953, n. 311, relativa alla costruzione di edifici finanziari; per cui, d'accordo con il Ministero delle finanze, è stato predisposto il programma di costruzione degli edifici finanziari di Torino e di Firenze, con la previsione di spesa di un miliardo di lire.

Altri importantissimi pubblici edifici, iniziati prima della guerra, sono da completare, quali i nuovi Istituti di previdenza e pena di Roma, il nuovo palazzo per il Ministero degli esteri alla Farnesina, il palazzo degli Uffici

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

finanziari di Udine e i palazzi di Giustizia di Palermo e di Forlì; ma per la esecuzione di tali opere (il cui importo si aggira sui venti miliardi) occorrerà provvedere con speciali assegnazioni di fondi, in aggiunta alle normali insufficienti assegnazioni di bilancio.

Ad altro speciale e straordinario stanziamento di fondi, per un complessivo ammontare di circa 17 miliardi, si dovrebbe provvedere, volendosi risolvere il problema dell'accasermamento delle Forze di polizia (guardie di

pubblica sicurezza e carabinieri) di cui è stato rilevato e segnalato il fabbisogno.

Vi sono poi i lavori compresi nel programma delle opere a pagamento differito, regolati dalla legge 12 luglio 1949, n. 460, con gli inconvenienti e i ritardi lamentati già nella discussione dei preventivi di spesa dei precedenti esercizi.

Nel settore dell'edilizia statale si espongono i seguenti dati afferenti alla applicazione della ricordata legge:

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1953.

	Importo opere finanziate	Importo opere appaltate	Importo lavori eseguiti
PER DANNI BELLICI			
Italia settentrionale	331.600.000	—	—
» centrale	506.130.071	506.130.021	285.806.000
» meridionale e insulare	745.066.520	200.066.520	—
Totale	1.582.796.541	706.196.541	285.806.000
OPERE NUOVE			
Italia settentrionale	2.670.170.501	680.331.501	26.533.000
» centrale	1.128.982.885	250.502.885	61.273.000
» meridionale e insulare	4.571.257.862	1.572.965.812	522.936.550
Totale	8.370.411.248	2.503.800.198	610.742.550
Totale complessivo	9.953.207.789	3.209.996.739	896.548.550

Dal quadro stesso si ricavano le seguenti percentuali:

lavori appaltati = 32 per cento dei lavori finanziati con pagamenti differiti;

lavori eseguiti = 25 per cento dei lavori appaltati.

Le quali percentuali già di per sè portano a consigliare l'abbandono definitivo del sistema dell'appalto dei lavori a pagamento differito, per le enormi e soventi insormontabili difficoltà di ordine finanziario che si presentano anche per le imprese migliori, e che sono causa delle diserzioni degli appalti e degli enormi ritardi (con tutte le relative conseguenze, anche di ordine giuridico) che ne derivano.

Il Ministero ha dato assicurazione che gli adempimenti occorrenti per addivenire all'appalto delle restanti opere, e per l'inizio dei lavori relativi, saranno promossi con ogni sollecitudine e che l'esecuzione dei lavori medesimi e di quelli già in corso sarà sorvegliata con la maggiore attenzione, perchè non subiscano ulteriori ritardi.

3. EDILIZIA SCOLASTICA.

L'intervento dello Stato nell'edilizia scolastica si esplica sotto forma di contributi (normalmente per le scuole preelementari, elementari e medie di ogni ordine e grado) o me-

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diante esecuzione a totale carico, come avviene in genere per l'edilizia universitaria.

a) *Edilizia scolastica media ed elementare.*

L'intervento statale si esplica con la concessione di contributi costanti per 35 anni a favore dei Comuni, Province, e in genere Enti tenuti a provvedere i locali per scuole, in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, modificata e integrata dalla legge 15 febbraio 1953, numero 184.

Nella misura del contributo (che varia a seconda del tipo di scuola) prevale il criterio

di agevolare la costruzione di edifici per le scuole elementari; e speciali disposizioni (che si concretano in una maggiorazione del contributo) favoriscono l'edilizia scolastica nell'Italia meridionale e insulare.

Il limite d'impegno è annualmente fissato dalla legge di bilancio.

L'esperienza fatta anche in questo settore con l'applicazione della legge 12 luglio 1949, n. 460, per l'appalto dei lavori a pagamento differito, ha portato alle stesse constatazioni, considerazioni e deduzioni esposte nel capo precedente.

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1953.

	Importo opere finanziate	Importo opere appaltate	Importo lavori eseguiti
PER DANNI BELlici			
Italia settentrionale	2.216.200.888	1.338.700.888	590.937.000
» centrale	1.344.547.228	990.203.261	628.406.811
» meridionale e insulare	1.975.119.486	1.131.018.486	399.444.865
Totale	5.535.867.602	3.459.922.635	1.618.788.676
OPERE NUOVE			
Italia settentrionale	546.281.870	546.281.870	114.294.000
» centrale	1.714.173.630	954.173.630	—
» meridionale e insulare	1.457.344.320	494.900.980	66.926.158
Totale	3.717.799.820	1.995.356.480	181.220.158
Totale complessivo	9.253.667.422	5.455.279.115	1.800.088.834

Gli stanziamenti disposti dall'esercizio 1949-1950 all'esercizio 1952-53 ai sensi delle ricordate leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 marzo 1953, n. 184, ammontano complessivamente a

lire 2.400 milioni in annualità, che consentono di realizzare un programma costruttivo di circa 55 miliardi, come appare dal seguente quadro. (Cifre esposte in milioni di lire):

	Opere numero	Finanzia- menti promessi	Opere numero	Importo decreti emessi	Opere numero	Importo decreti da emettere
Italia settentrionale e centrale	2.454	29.182,157	916	11.247,000	1.538	17.935,157
» meridionale e insulare	1.171	24.711,849	296	6.336,810	875	18.375,039
Totale complessivo	3.625	53.894,006	1.212	17.583,810	2.413	38.310,196

Nonostante le agevolazioni previste dalla legge, moltissimi Comuni dell'Italia meridionale e insulare e in genere delle zone depresse, non si mostrano in grado di sostenere le quote, pure modeste, di ammortamento dei mutui a loro carico.

Ciò si fa presente per i provvedimenti da adottarsi, anche con l'intervento — se del caso — della Cassa del Mezzogiorno.

Nel corrente esercizio è stato previsto uno stanziamento in annualità che consentirà di realizzare un programma costruttivo di opere per l'importo di circa 17 miliardi. Metà dello stanziamento è riservato all'Italia meridionale e insulare.

Senonchè, con le agevolazioni concesse, si possono costruire circa 16 mila aule, mentre ne occorrerebbero circa 66 mila, secondo un censimento recentemente fatto dal Ministero della pubblica istruzione.

A coprire tale fabbisogno, occorrerebbero altri stanziamenti calcolati per circa 175 miliardi.

b) Edilizia universitaria.

Con leggi speciali si è recentemente provveduto ai seguenti particolari stanziamenti ripartiti in vari esercizi per le costruzioni di cui sotto:

Ospedali policlinici dell'Università:

di Modena	L. 1.800.000.000
» Bari	» 1.200.000.000

Sommano	L. 3.000.000.000
-------------------	------------------

Politecnico dell'Università di Torino	L. 1.930.100.000
Cliniche dell'Università di Padova	» 1.600.000.000

Totale	L. 6.530.100.000
------------------	------------------

Per l'esercizio in esame, il complessivo stanziamento è di lire 1.180.100.000 (Capitoli 182, 200, 176, 167).

La spesa di tre miliardi stanziati per gli ospedali policlinici di Modena e di Bari è anticipata dallo Stato, salvo recupero della metà in 30 anni, senza decorrenza di interessi a carico degli Enti locali.

Per le altre opere di Edilizia universitaria è in corso di realizzazione un programma per lire 5.219 milioni da effettuarsi a pagamento differito in base alla legge 12 luglio 1949, n. 460.

Per le Università di Roma e di Napoli, sono stati stanziati 5 miliardi, con leggi speciali, per opere di sistemazione edilizia.

Gli uffici competenti fanno rilevare che per far fronte ai più urgenti bisogni delle Università statali e degli Istituti di istruzione superiore, dovrebbe essere autorizzata la spesa di almeno 50 miliardi, anche se ripartiti in più esercizi finanziari, perchè i modesti stanziamenti attuali di bilancio non consentono neppure di provvedere in modo adeguato ai lavori di manutenzione e di completamento degli edifici esistenti.

VI. — URBANISTICA E OPERE IGIENICHE

1. PIANI DI RICOSTRUZIONE.

Per la semplificazione e i perfezionamenti apportati alle norme in materia dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è stato possibile accelerare l'approvazione di ulteriori numerosi piani di ricostruzione.

Da uno specchio presentatoci dall'Ufficio competente, risulta che su 362 inclusi negli speciali elenchi, sono stati approvati i piani di 277 abitati, al 30 giugno ultimo scorso.

Il 30 giugno 1952 è scaduto il termine fissato dall'articolo 2 della precitata legge per la chiusura degli elenchi suddetti; e, ormai bloccate le richieste, verrà intensificata l'istruttoria per la definizione delle restanti pratiche.

Per il finanziamento dei lavori per l'attuazione dei piani in parola, ai sensi della legge 25 giugno 1949, n. 409 (che si effettua col sistema delle annualità) sono state disposte, nell'esercizio 1952-53, assegnazioni, in cifra capitale, per lire 2.495 milioni.

2. PIANI REGOLATORI.

Il Ministero ha procurato di stimolare la formazione di piani regolatori per i centri che ne sono sprovvisti o la revisione di quelli esistenti; e ciò in relazione ai dettami della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1180, che prescrive la regolamentazione urbanistica estesa a tutto il territorio comunale.

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Va sottolineato, come provvedimento che può servire di esempio, l'avvenuta approvazione, con decreto presidenziale 30 maggio 1953, del Piano regolatore generale di Milano, dovuto alla tenace ed avveduta preparazione di quel Comune.

3. OPERE IGIENICHE.

a) *Opere a carico dello Stato nelle zone depresse dell'Italia centro-settentrionale.*

Si tratta di acquedotti da costruire in attuazione del programma decennale approvato dal

Comitato dei ministri per una spesa complessiva di 30 miliardi.

Sono stati autorizzati a tutt'oggi, lavori per un totale di lire 13.148.265.176, affidandoli, per la maggior parte, in concessione ai Consorzi interessati.

b) *Opere di conto degli Enti locali, assistiti dal contributo dello Stato* (leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184).

Dall'esercizio 1949-50 all'esercizio 1952-53 sono stati promessi contributi e sono stati emessi decreti di concessione di contributo, come risulta dal seguente prospetto:

NATURA DELLE OPERE	N. delle opere	Opere promesse Importo opere (in milioni di lire)	N. delle opere	Decreti emessi per con- cessione di contributo (in milioni di lire)
1. Acquedotti	2.102	28.906,369	816	9.079,025
2. Fognature	1.323	17.352,454	523	4.178,649
3. Ospedali	526	16.056,812	78	2.356,587
4. Cimiteri	936	4.943,906	206	933,063
5. Opere igieniche varie	1.287	8.710,644	269	1.758,262
Totale	6.174	75.970,185	1.892	19.205,586

Si fa presente che le concessioni definitive, nel secondo biennio hanno avuto un incremento sensibile rispetto al biennio precedente in cui il congegno della legge stentava a funzionare.

Per il complesso delle opere si espongono i risultati statistici del quadriennio predetto, rispettivamente per l'Italia settentrionale, centrale, meridionale e insulare.

	N. delle opere	Opere promesse Importo (in milioni di lire)	N. delle opere	Decreti di concessione Importo (in milioni di lire)
1. Italia settentrionale	2.176	24.880,514	723	8.448,625
2. » centrale	929	10.619,485	317	3.452,459
3. » meridionale ed insulare	3.069	40.970,186	852	7.304,502
Totale	6.174	75.970,185	1.892	19.205,586

4. *Ente autonomo acquedotto pugliese e Ente acquedotti siciliani.*

L'Ente autonomo acquedotto pugliese, come risulta dalla relazione sull'andamento dell'Azienda nell'esercizio 1951-52 allegata al bilancio dei Lavori pubblici ora in discussione, ha provveduto gradatamente a pareggiare il proprio bilancio e a dare sviluppo ad un notevole programma di lavori per il completamento della rete principale e per la sistemazione dei grandi acquedotti lucani; il tutto per una spesa di 12 miliardi, che è stata assunta a proprio carico dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Anche l'Ente acquedotti siciliani ha avuto dalla Cassa un finanziamento di 2 miliardi e 500 milioni circa, col quale sta completando l'acquedotto di Montescuro Ovest destinato ad alimentare 18 Comuni delle provincie di Palermo, Agrigento e Trapani, ivi incluso quel capoluogo. Su proposta di questo Ministero, è stato presentato un disegno di legge per la concessione, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, del concorso statale del 50 per cento su un programma di opere per lire due miliardi da svolgersi nei due esercizi 1953-54 e 1954-55. Nell'intento poi di rivedere e potenziare l'organizzazione dell'Ente in rapporto ai suoi fini istituzionali, con decreto presidenziale 30 maggio 1953 è stato nominato un Commissario straordinario, con prefissione di tempo, affinché studi le riforme riconosciute necessarie.

5. *Legge 17 maggio 1952, n. 619, per il risanamento dei « Sassi » di Matera.*

Si tratta di un complesso organico di provvidenze che serviranno a redimere quella zona così arretrata, attraverso: a) la costruzione di case popolari, sia in città che in campagna (lire 4.500 milioni); b) le opere pubbliche di interesse generale (lire 700 milioni); c) l'impianto di borghi rurali (2.370 milioni). Mentre ai lavori di cui alle lettere a) e b) si provvede con i fondi stanziati sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, a quelli di cui alla lettera c) si fa luogo con le somme assegnate dalla Cassa per il Mezzogiorno. I lavori di cui trattasi sono

stati già avviati dal Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza in base al programma da esso approntato ed approvato dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'agricoltura.

VII. — SERVIZI SPECIALI

Sono di competenza della Direzione generale dei servizi speciali i seguenti capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 1953-54:

1) *Capitolo 148* (lire 640.000.000). — Lavori e sussidi in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate ed eruzioni vulcaniche.

I lavori a cura diretta dello Stato e particolarmente il consolidamento e il trasferimento degli abitati in frana (legge 9 luglio 1908, n. 445) sono in gestione dei Provveditorati alle opere pubbliche e la relativa spesa grava su capitoli dei detti Istituti.

La concessione dei sussidi resta, invece, demandata all'Amministrazione centrale per quanto riguarda l'applicazione delle leggi organiche in tale materia (legge 30 giugno 1904, n. 293, legge 29 dicembre 1904, n. 674, articolo 6, legge 21 marzo 1907, n. 112, che riguarda anticipazioni in conto sussidi, e decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019).

A seguito di calamità naturali, di speciale gravità, sono stati emanati particolari provvedimenti di legge con i quali è stata demandata ai Provveditorati alle opere pubbliche anche la competenza per le concessioni di sussidi (esempio: alluvioni e mareggiate dell'autunno-inverno 1950-51; legge 23 marzo 1952, n. 623; alluvione estate-autunno 1951 in varie regioni sinistrate: leggi 10 gennaio 1952, n. 9 e 23 maggio 1952, n. 624).

In dipendenza dei gravi danni alluvionali nell'estate-autunno 1952 e nell'inverno-estate 1952-53, in varie regioni, sono in corso trattative con il Ministero del tesoro per ottenere uno speciale stanziamento di fondi.

E al riguardo dobbiamo rinnovare la già ripetuta richiesta fatta da ogni settore della Camera e del Senato, di uno stanziamento a carattere continuativo, per concorrere a sollevare, in modo particolare, i ceti agricoli dai

danni loro causati dalle frequenti alluvioni, a metterli in condizione di compiere le opere più urgenti per rimettere in efficienza le loro aziende.

2) *Capitolo 149* (lire 750.000.000). — Riguarda le opere che si eseguono a cura dello Stato e concorsi e sussidi in dipendenza di terremoti vari.

In base a tale autorizzazione di spesa si provvede alla costruzione di case popolari per lo sbaraccamento nei Comuni colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915 e alla concessione di sussidi in dipendenza dei terremoti successivi, sino al 1936.

Per provvedere allo sbaraccamento delle zone terremotate venne autorizzata, in base all'articolo 5 della legge 29 luglio 1949, n. 531, la spesa di lire due miliardi suddivisa in tre esercizi. Tale somma è stata esaurita con il 30 giugno u. s. ed ora si provvede allo sbaraccamento in base alla ordinaria modesta assegnazione di bilancio, per cui, ove non intervenga una speciale disposizione di legge, l'integrale sbaraccamento non potrà procedere che lentamente, malgrado le pressanti esigenze che consiglierebbero la eliminazione di baracche antighieniche e in condizioni di inabitabilità.

Essendo pressochè esaurite le assegnazioni autorizzate con leggi speciali in dipendenza dei terremoti successivi al 1936 (con le quali si provvede allo stanziamento di appositi fondi per la concessione di sussidi, per la ricostruzione e riparazione di case di abitazione sinistrate), si è interessato il Ministero del tesoro per una integrazione di fondi. Poichè tale Ministero si è pronunciato non favorevolmente, si sta replicando fornendo dati precisi sull'entità dei danni.

3) *Capitolo 150* (lire 300.000.000). — Riguarda i sussidi da erogarsi in dipendenza dei terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 e relativa maggiorazione, per i lavori ancora da eseguire.

Essendosi esaurita al 30 giugno 1953, l'assegnazione straordinaria di lire 2.100.000.000 contemplata dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e dalla legge 29 luglio 1949, n. 531, ed avendo il Tesoro rifiutata finora l'integrazione di lire due miliardi (sia pure

ripartita in quattro esercizi) per liquidare definitivamente questa questione che si trascina ormai da lunga data, si deve attingere alla normale dotazione di bilancio che, peraltro, è inadeguata.

4) *Capitolo 151* (lire 2.755.000.000). — Di tale assegnazione solo lire 1.055.000.000 sono in gestione della Direzione generale dei SS.SS. per la ricostruzione e riparazione degli edifici di culto e di quelli adibiti ad uso di beneficenza ed assistenza, per quanto riguarda le opere in concessione (per le quali provvede direttamente l'Amministrazione centrale), mentre per le opere di esecuzione diretta, provvedono i Provveditorati in base alle proprie assegnazioni di bilancio.

Inoltre la Direzione generale provvede, sempre per le Chiese e gli Istituti di beneficenza, anche ai lavori di pagamento differito in trenta annualità a termini della legge 12 luglio 1949, n. 460, e 10 agosto 1950, n. 660.

Si ricorda poi, che con legge 18 dicembre 1952, n. 2522, è stata autorizzata la spesa di lire quattro miliardi per l'esercizio 1952-53 e di lire quattro miliardi per l'esercizio 1953-54 per la concessione di speciale contributo per la costruzione di nuove chiese e case parrocchiali, demandandone la gestione ai Provveditorati alle opere pubbliche.

Si è già provveduto alla ripartizione tra i diversi Provveditorati dei quattro miliardi relativi all'esercizio 1952-53, ed è in corso di definizione la ripartizione dei quattro miliardi dell'esercizio 1953-54.

5) *Capitolo 164* (lire 750.000.000). — Riguarda l'organizzazione dei servizi e gli interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità naturali (regio decreto legislativo 9 dicembre 1926 e decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010), limitatamente agli interventi dell'Italia continentale, poichè i Provveditorati della Sicilia e della Sardegna hanno capitoli in propria diretta gestione.

L'Amministrazione centrale provvede di volta in volta ad assegnare i fondi occorrenti ai Provveditorati regionali, i quali, in virtù dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1951, n. 164, curano direttamente la gestione delle opere.

La dotazione del predetto capitolo è del tutto insufficiente, tanto più se si tiene conto che possono presentarsi imprevedute esigenze di carattere eccezionale che occorre fronteggiare senza dilazione ed in modo adeguato.

Di fatto lo stanziamento di lire 750.000.000 è già pressochè assorbito. Peraltro è in corso una richiesta per una assegnazione integrativa, con prelevamento sui fondi di riserva, di lire un miliardo sul capitolo predetto, nonchè di lire 400 milioni sul capitolo in gestione ai Provveditorati della Sicilia e della Sardegna (200 milioni per Provveditorato).

È auspicabile che il Ministero del tesoro si renda conto di siffatte improrogabili esigenze, e che nel futuro esercizio gli stanziamenti per il pronto soccorso siano notevolmente elevati in modo da mettere l'Amministrazione in grado di fronteggiare qualsiasi necessità in caso di deprecato evento calamitoso.

6) *Capitolo 233* (lire 688.053.900). — Riguarda le annualità trentennali per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino (decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, e fondo di lire dieci miliardi).

La intera annualità di cui sopra è già assorbita nel quarto programma in corso di attuazione.

VIII. — ISPETTORATO CENTRALE RICOSTRUZIONE EDILIZIA

a) *Contributi per il ripristino dei fabbricati di abitazione.*

Rendendosi necessario addivenire al più presto alla riparazione dei fabbricati danneggiati ed alla ricostruzione di quelli distrutti, furono emanate le opportune norme contenute dapprima nel decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, che fu, poi, sostituito dal decreto legislativo luogotenenziale 10 aprile 1947, n. 261, modificato ed integrato dalla legge 25 giugno 1949, n. 409.

Per favorire e stimolare l'attività privata, ai sinistrati che curano il ripristino delle case di loro proprietà, vengono concessi congrui contributi, che, per i lavori di riparazione di

importo non superiore a lire 500.000, raggiungono la misura massima del 70 per cento; mentre per i lavori di ricostruzione, di importo non superiore a lire 1.000.000 i contributi medesimi raggiungono la misura dell'80 per cento; in entrambi i casi per i proprietari meno abbienti.

Detti contributi, sotto la denominazione di «contributi diretti in capitale», vengono corrisposti in contanti e non col sistema differito, in corso d'opera ovvero a lavori ultimati e collaudati.

Per i lavori di riparazione comportanti una spesa superiore al detto limite di lire 500.000 e per i lavori di ricostruzione d'importo superiore a lire 1.000.000 i contributi vengono corrisposti col sistema differito rispettivamente in 60 semestralità per i primi e in 30 annualità per i secondi.

Per i lavori di ricostruzione nella determinazione del contributo trentennale o concorso nell'ammortamento del mutuo che varia dal 4 per cento al 5 per cento della spesa, non si tiene conto del reddito del sinistrato, ma di condizioni oggettive: quali la percentuale di distruzione dell'abitato, zone sismiche di primo o di seconda categoria.

La riparazione delle case danneggiate può dirsi quasi integralmente raggiunta, anche perchè, quando è venuta a mancare l'iniziativa privata, è intervenuto lo Stato, per ragioni di interesse pubblico, a curare l'esecuzione dei lavori, salvo recupero dilazionabile nel tempo (20 annualità) di quota parte (2/3 della spesa).

I contributi concessi ai proprietari, sotto le varie forme di contributo diretto in capitale, contributo rateale e concorsi nell'ammortamento dei mutui, sono stati:

Per le ricostruzioni:

Esercizio 1952	L.	22.162.204.125
dal 1° luglio al 15 agosto 1953		3.039.737.400

Per le riparazioni:

Esercizio 1952-53	L.	755.966.548
dal 1° luglio al 15 agosto 1953		135.157.160

Complessivamente, dall'inizio dell'attività di ricostruzione al 15 agosto 1953, sono stati

concessi ai proprietari sinistrati contribuiti per un importo di lire 72.772 milioni.

b) *Costruzione di case per i senza tetto.*

Per venire incontro, almeno in parte, al bisogno delle numerosissime famiglie prive di alloggio, in base alle medesime leggi surrificate ed alla legge 1° ottobre 1951, n. 1141, lo Stato ha provveduto, dall'inizio dell'attività al 30 giugno 1953, alla costruzione di circa 80 mila alloggi comprendenti n. 319.478 vani per un importo di lire 104.513.925.000.

Durante l'esercizio finanziario 1952-53 sono stati costruiti 6.125 vani di abitazione con una spesa di lire 4.246.573.000. Nel medesimo esercizio 1952-53 sono stati assunti impegni definitivi in annualità per un importo di lire 200.351.532 corrispondente alla somma in capitale di lire 3.181.566.969 e per il periodo 1° luglio-15 agosto 1953 in annualità lire 40 milioni 666.600 corrispondente alla somma in capitale di lire 663.561.711.

Per incrementare le nuove costruzioni, con l'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, si è fatto ricorso al sistema del cosiddetto « raddoppio »; lo Stato, cioè, può cedere in proprietà agli Enti gestori (di norma Istituti autonomi per le case popolari, ed in via eccezionale i Comuni) degli alloggi per senza tetto costruiti dallo Stato, a condizione che gli Enti medesimi costruiscano un complesso abitativo equivalente a quello statale. In tale caso lo Stato concede, inoltre, contributo dell'1 per cento per 35 anni sulla spesa occorsa per erigere le nuove costruzioni.

In applicazione di tale norma, nell'esercizio 1952-53 sono stati stipulati ed approvati n. 11 contratti per la costruzione di nuovi alloggi per senza tetto comportante la spesa complessiva di lire 2.632.660.058 col contributo annuo di lire 26.326.600 a carico dello Stato per 35 anni.

Dalle cifre, come sopra esposte, è dato rilevare ed apprezzare il notevole intervento compiuto dallo Stato a favore dei senza tetto. È doveroso, però, dire che resta ancora molto da fare in tale settore, data la vastità dei danni prodotti dalla guerra. Per risolvere il problema occorrerebbe procedere alla costruzione di non meno 15.000 nuovi alloggi con una spesa di circa 30 miliardi in capitale.

c) *Attuazione di piani di ricostruzione.*

I Comuni gravemente sinistrati dalla guerra hanno l'obbligo (decreti legislativi 10 marzo 1945, n. 154; 10 aprile 1947, n. 261; 17 aprile 1948, n. 740, sostituiti dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402) di attuare il piano di ricostruzione dell'abitato.

I Comuni che si trovano nella impossibilità, per ragioni tecnico-finanziarie, di provvedere all'attuazione del proprio piano di ricostruzione, possono chiedere l'intervento dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, provvede all'esecuzione dei lavori (articoli 11 e 12 della legge 25 giugno 1949, n. 409, sostituiti dagli articoli 15 e 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402).

I Comuni che hanno l'obbligo del piano di ricostruzione sono 362; di essi 142 hanno chiesto l'intervento dello Stato e per 132 è stato emanato il decreto di intervento.

Il finanziamento globale effettuato dallo Stato, per attuare i piani di ricostruzione ammonta, in base alla legge 25 giugno 1949, n. 409, in capitale a lire 10 miliardi pari alle annualità trentennali di lire 688.053.900.

Con tali fondi, già interamente assegnati, si sono potuti finanziare in tutto o in parte del fabbisogno ottantasei piani di ricostruzione dei Comuni tra i più sinistrati dalla guerra.

In ventiquattro Comuni sono stati iniziati i relativi lavori; in altri quarantasette Comuni si prevede prossimo l'inizio dei lavori, mentre, a non lunga scadenza, si prevede l'inizio dei lavori nei rimanenti quindici Comuni compresi tra quelli finanziati.

Durante l'esercizio finanziario 1952-53 sono stati assunti, per l'attuazione dei piani di ricostruzione, impegni definitivi per un importo in capitale di lire 2.678.893.662 corrispondente ad un importo in annualità di lire 165.967.508.

Durante il periodo 1° luglio 1953-15 agosto 1953 gli impegni definitivi assunti per l'attuazione dei detti piani ammonta in capitale a lire 1.305.010.158 pari alle annualità di lire 80.850.273.

Col nuovo limite di impegno di lire 60 milioni che, con la legge di bilancio per l'esercizio corrente, viene autorizzato per l'attuazione di concessione, a pagamento differito, dei

piani di ricostruzione, potrà provvedersi solo in minima parte al finanziamento dei relativi lavori, tenuto conto che i piani di ricostruzione in Italia importano una spesa di moltissimi miliardi.

Col detto stanziamento di lire 60 milioni in annualità si potrà provvedere al finanziamento di un altro limitatissimo numero di piani di ricostruzione, ovvero, eventualmente, si potrà far fronte a possibili maggiori impreviste necessità nei piani di ricostruzione già finanziati.

Anche per i piani di ricostruzione sarebbero quindi necessari ulteriori finanziamenti per un importo di programma minimo non inferiore a lire 10 miliardi in capitale.

E infine è da rilevare che, senza l'attuazione dei piani di ricostruzione, senza cioè la sistemazione o la creazione della rete stradale e dei relativi servizi, non può svilupparsi la ricostruzione o la nuova costruzione dei fabbricati a cura dei privati.

CONCLUSIONE

Onorevoli Senatori! In questa relazione, che abbiamo l'onore di presentarvi, abbiamo cercato di esporvi riassuntivamente il preventivo di spesa per l'esercizio finanziario 1953-54 del Ministero dei lavori pubblici, ponendo in evidenza, fra l'altro, gli impegni derivanti dai precedenti esercizi o quelli recentemente assunti in forza di leggi speciali, e gli impegni da assumere in base alla legge di bilancio che dobbiamo approvare.

Per ogni settore della attività dello stesso Ministero abbiamo ricordato i provvedimenti in atto e gli stanziamenti fatti o proposti per determinati servizi o per assolvere compiti di

interesse generale; e abbiamo anche fatto cenno alle maggiori necessità che reclamano dallo Stato, senza indugi, provvedimenti più radicali, per soddisfare bisogni e necessità di ordine economico e sociale che si fanno sempre più urgenti e che assumono perciò un preminente carattere politico.

Abbiamo cercato di mantenerci obiettivi e sereni, anche nelle osservazioni e forse nei dissensi che abbiamo ritenuto doveroso di esporvi e nelle richieste che vi proponiamo di presentare all'onorevole Ministro.

Nella affrettata nostra relazione (assai breve è stato il tempo posto a nostra disposizione per lo studio del bilancio) abbiamo accennato a iniziative e a provvedimenti che potrebbero modificare radicalmente ma utilmente l'organizzazione del Ministero dei lavori pubblici per renderla più efficiente e più rispondente alle necessità del momento e alle necessità che si fanno sempre più pressanti in questo periodo storico di profonde trasformazioni sociali; ma a ciò siamo stati indotti, onorevoli colleghi, non da eccessive e vanitose valutazioni (che sappiamo tanto modeste) delle nostre personali preparazioni in materia così difficile, ma dal solo desiderio di vedere presto il Ministero dei lavori pubblici posto nelle condizioni di assolvere i compiti che gli spettano, e che sono di importanza preminente per il nostro Paese.

Con le particolari raccomandazioni e proposte fatte e con le considerazioni esposte, vi invitiamo ad approvare il preventivo di spesa del Ministero dei lavori pubblici pervenutoci approvato dalla Camera dei deputati.

CANEVARI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1953-54 è autorizzata la spesa di lire 32.000.000.000 per provvedere:

a) a cura e a carico dello Stato e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzione, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale e insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresa la legge 4 aprile 1935, n. 454, concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonché a concorsi e sussidi in dipendenza del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 3.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1953-54 la spesa di lire 36.000.000.000 per provvedere, in relazione ai danni prodotti da

eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché, in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649 ratificati con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici dei culti diversi dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217 e nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle università e degli istituti di istruzione superiore;

b) alla riparazione di alloggi di proprietà privata, da destinarsi alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;

c) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti e alla ricostruzione di propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;

d) alla concessione dei contributi straordinari in capitale previsti dall'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947 n. 261;

e) alla colmata di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.

Art. 4.

È stabilito per l'esercizio finanziario 1953-1954 il limite di impegno di lire 750.000.000 per:

1°) la concessione ai sensi dell'articolo 16 (secondo e terzo punto) del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, nonché dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409:

a) di contributi nel pagamento delle quote di ammortamento di mutui ipotecari consentiti a proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti dei propri fabbricati danneggiati da eventi bellici, per dare alloggio ai rimasti senza tetto in dipendenza degli stessi eventi bellici;

b) di contributi in sessanta semestralità da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono con propri mezzi finanziari alle riparazioni dei loro fabbricati per lo scopo di cui alla lettera a);

c) di contributi costanti per trenta anni da pagarsi ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

2°) la concessione ad enti vari ed a cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi degli articoli 56 e 57 del citato decreto n. 261, del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi dagli enti stessi;

3°) la concessione ad Istituti di case popolari e a Comuni del contributo per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Art. 5.

Sono altresì stabiliti per l'esercizio finanziario 1953-54 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1°) sovvenzioni dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,

n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 1.000.000.000;

2°) contributi a favore di enti locali per l'edilizia scolastica ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 30.000.000;

3°) contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 30.000.000;

4°) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 1.800.000.000 di cui:

a) per la costruzione di opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589, lire 150.000.000, destinate per lire 75.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 30.000.000;

c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589, lire 50.000.000, destinate per lire 25.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere di edilizia scolastica da eseguirsi ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 589, lire 750.000.000, destinate per lire 375.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

e) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, lire 620.000.000, destinate per lire 310.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

f) per opere ospedaliere di cui all'articolo 7 della citata legge n. 589, lire 200 milioni;

5°) spese per l'attuazione di piani di ricostruzione di abitati danneggiati o distrutti da eventi bellici autorizzate dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, lire 60.000.000.

Art. 6.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà

per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e per le opere di carattere straordinario a pagamento immediato a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Art. 7.

Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647 e 2 gennaio 1952, n. 10, il Ministro del tesoro con propri decreti e su proposte del Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato ad apportare variazioni compensative tra i relativi stanziamenti, ammontanti per l'esercizio finanziario 1953-54 a lire 8.000.000.000.

Il fondo globale di lire 4.000.000.000 iscritto al capitolo n. 239 dell'annesso stato di previsione in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, concernente la concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese, sarà, con decreti del Ministro del tesoro,

ripartito fra le voci di bilancio su cui dovranno gravare le spese per i programmi da realizzare.

Art. 8.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1953-54 allegato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Gli eventuali prelevamenti tanto dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale che dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonché le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo della Azienda stessa.